



Comune di Suello

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 21/11/2024.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 4. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 6. Soggetti passivi
- Art. 7. Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 9. Conferimento di rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico per le UtENZE non Domestiche
- Art. 10. Esclusioni per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 11. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 12. Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e piano economico finanziario
- Art. 13. Determinazione della tariffa
- Art. 14. Articolazione della tariffa
- Art. 15. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 20. Scuole statali
- Art. 21. Tributo giornaliero
- Art. 22. Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 24. Riduzioni per il compostaggio della frazione umida
- Art. 25. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 26. Riduzioni per l'avvio al recupero/riciclo dei rifiuti
- Art. 27. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 28. Agevolazioni
- Art. 29. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 30. Obbligo di dichiarazione
- Art. 31. Contenuto e termini di presentazione della dichiarazione
- Art. 32. Poteri del Comune
- Art. 33. Accertamento e rateazione
- Art. 34. Sanzioni
- Art. 35. Riscossione e possibilità di ulteriore rateazione degli avvisi di pagamento
- Art. 35 bis. Richieste scritte di informazioni o rettifica degli importi addebitati
- Art. 36. Interessi
- Art. 37. Rimborsi e compensazioni
- Art. 38. Somme di modesto ammontare

Art. 39. Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 40. Trattamento dei dati personali

Art. 41. Entrata in vigore

Art. 42. Clausola di adeguamento

Art. 43. Disposizioni transitorie

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente TARI (*Tassa Rifiuti*) prevista dai commi dal 639 al 705 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), conformemente a quanto previsto dal comma 738, art. 1, della Legge 160/2019, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
3. Ai sensi dell'art. 652 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga" può commisurare la tariffa del tributo TARI alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
4. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nonché alle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e successive modifiche e integrazioni (in seguito s.m.i.).
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come integrato dal D.lgs. 116/2020, dal Contratto di servizio con il Gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.) qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. b/ter, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. i seguenti rifiuti:
 - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinques;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

- e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d), e) del presente comma;
5. Ai sensi dell'art.183 c.1 lett. b-sexies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. i rifiuti urbani non includono i rifiuti provenienti dalle superfici delle produzioni delle attività industriali, i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
6. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis (del D. Lgs 152/2006);
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al co. 2 dell'art. 184 del D. Lgs. 152/2006 (rifiuti urbani);
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al co. 2 dell'art. 184 del D. Lgs. 152/2006 (rifiuti urbani);
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al co. 2 dell'art. 184 del D. Lgs. 152/2006 (rifiuti urbani);
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al co. 2 dell'art. 184 del D. Lgs. 152/2006 (rifiuti urbani);
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli dell'art. 183 co. 1 lett. b-ter del D. Lgs.152/2006 (rifiuti urbani);
 - i) i veicoli fuori uso.

Articolo 3

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.:
- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;
 - c) i rifiuti radioattivi;
 - d) i materiali esplosivi in disuso;
 - e) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - f) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e s.m.i.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento CE n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Articolo 4 SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 5 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a. Locali: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato o comunque almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b. Aree scoperte: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c. Utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione;
 - d. Utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo, ad eccezione delle aree scoperte operative:
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 6 **SOGGETTI PASSIVI**

1. Il tributo TARI è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 7 **ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (acqua, luce e gas): **l'avvenuta disattivazione delle utenze dovrà essere dimostrata dall'utente;**
 - b. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f. le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - h. le unità immobiliari NON adibite a civile abitazione (capannoni, negozi, laboratori ecc.) non utilizzate, prive di mobili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (fatta eccezione per quelli necessari alla conservazione in salubrità dei locali stessi). Nel caso di immobili di natura commerciale/produttiva l'attività che vi si svolgeva deve risultare cessata da apposita documentazione SCIA (o equivalente), che dovrà essere prodotta all'ufficio da parte del soggetto passivo TARI, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di locali vuoti e non allacciati ai pubblici servizi redatta ad opera del proprietario degli immobili.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi

competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 8

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Articolo 9

CONFERIMENTO DI RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche, ai sensi dell'art. 198 c. 2/bis del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. n. 116/2020 e s.m.i., possono conferire, al di fuori del servizio pubblico, **tutti i propri rifiuti urbani, compresi i rifiuti indifferenziati (rifiuto urbano residuo)** di cui all'art. 183 c. 1 lett. b/ter punto 2, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, ai sensi dell'art. 238 c. 10 del D. Lgs. 152/2006. Qualora invece solamente una parte dei predetti rifiuti urbani verrà conferita al di fuori del servizio pubblico, l'operatore economico potrà usufruire della riduzione di cui all'art. 26 "Riduzioni per l'avvio al recupero/riciclo" del presente Regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 152/2006, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, ossia dalla "quota variabile" della tariffa rifiuti, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo e gli obblighi di comunicazione di cui al successivo comma 3.
Resta impregiudicato il versamento della quota fissa della tariffa e del tributo provinciale (TEFA), che vanno versati nei modi e nei tempi stabiliti per il versamento della TARI.
3. Per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1 del presente articolo, il legale rappresentante e/o il titolare dell'attività deve manifestare tale intenzione con specifica dichiarazione, da fare pervenire via PEC al Comune e al gestore del servizio entro il termine perentorio del **30 giugno di ogni anno**, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, **con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo**.
Alla suddetta dichiarazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a. una relazione di stima dei quantitativi e descrizione delle frazioni dei rifiuti, distinti per codice CER (EER), da conferire all'operatore privato, redatta sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente;
 - b. copia del contratto con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti;
 - c. attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato delle modalità di recupero dei rifiuti ad esso conferiti.
4. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, con decorrenza dall'anno successivo.
5. Al fine di consentire la corretta programmazione del servizio pubblico di raccolta, i soggetti che scelgono di fare ricorso al servizio privato **ne restano vincolati per un periodo non inferiore a due (2) anni**, fatta salva la

possibilità di rientro al servizio pubblico, anche prima della scadenza di predetto termine, come specificato nel presente articolo.

6. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data del 30 giugno precedente a quello di rientro, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

La richiesta di rientro al servizio pubblico è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione e dell'impatto del suo rientro nel servizio, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro 60 giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta. Unitamente alla comunicazione di rientro deve essere ripresentata una nuova dichiarazione di cui agli art. 30 e 31 del presente regolamento.

7. Entro **il 28 febbraio di ciascun anno**, il legale rappresentante e/o il titolare dell'attività che ha esercitato di conferire i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune e al gestore del servizio, i quantitativi dei rifiuti urbani, distinti per codice CER, effettivamente avviati a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente. La predetta comunicazione deve essere documentata dall'attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;*
 - il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;*
 - i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta; i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica; i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegare alla documentazione presentata;*
 - i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).*

Entro **sessanta (60) giorni** lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all'utente l'esito della verifica.

In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

8. In mancanza di espressa dichiarazione di cui al comma 3 del presente articolo, entro il termine previsto, l'utenza non domestica si considera vincolata al servizio pubblico.
9. L'esonero dal pagamento della quota variabile decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo la presentazione della relativa istanza. Dalla stessa data il gestore del servizio di raccolta non erogherà più il servizio all'utenza, che non potrà conferire nessun rifiuto al servizio pubblico.
10. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta e alle quantità prodotte. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero, svolta nei termini previsti dal presente articolo, nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa, indebitamente esclusa dalla tassazione, relativa all'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione di cui al presente regolamento.

Articolo 10

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3 del presente regolamento, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, di materie prime e di merci **funzionalmente ed esclusivamente collegate** al luogo di svolgimento dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.
3. Con riguardo alle utenze non domestiche di cui alla cat. 14 (Attività industriali con capannoni di produzione) relativamente alle quali non risulteranno assoggettate le aree della produzione e dei magazzini (o parte dei magazzini) in funzione di quanto indicato ai commi precedenti, la tassazione delle ulteriori superfici, quali uffici, mense, depositi ecc., avverrà con riferimento alle specifiche categorie (es. cat. "Uffici", "Mense", ecc.), in virtù della concreta utilizzazione delle suddette aree, in conformità ai principi comunitari di proporzionalità.
4. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a. le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
5. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici, escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente prospetto:

Categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Attività artigianali e industriali con produzione di rifiuti speciali	40 %
Attività commerciali con produzione di rifiuti speciali	40 %
Altre attività non comprese nelle precedenti categorie	30 %

6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER (Catalogo Europeo del Rifiuto);
 - b. comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Articolo 11

SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo **è costituita da quella calpestabile** dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 648 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
La superficie calpestabile viene misurata come segue:
 - a. la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze, con esclusione altresì di quella parte con altezza minima di metri 1,50.
 - b. la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
 - c. Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
 - d. qualora i locali ed aree scoperte siano utilizzati in modo promiscuo e risulti tecnicamente difficile o impossibile identificare chiaramente le superfici di produzione dei rifiuti speciali, o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, la determinazione della superficie assoggettata avviene applicando alla superficie complessiva le riduzioni forfetarie di cui all'art. 10, comma 3, del presente Regolamento.
 - e. Per l'applicazione del tributo, sono utilizzati, se presentate per un periodo antecedente il 1/1/2014, i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della TARES (con riguardo alle attivazioni/modifiche avvenute nel corso dell'anno 2013) e precedentemente presentati ai fini TARSU; il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

TITOLO III – TARIFFE

Articolo 12

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati dal Piano Economico Finanziario (PEF) di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i., dalle disposizioni dell'Autorità per regolazione

dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni e determinazioni in materia adottate dalla predetta Autorità.

3. Il Piano Economico Finanziario verrà redatto in funzione della normativa vigente in materia.

Articolo 13 **DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i.
3. Le tariffe della TARI sono determinate sulla base del Piano Economico Finanziario e sono approvate annualmente, con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.

Articolo 14 **ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, il quantitativo dei rifiuti riferibili alle utenze non domestiche può essere determinato anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4° e 4b, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i.
4. È assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della Legge 147/2013, e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999 e s.m.i.

Articolo 15 **PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree soggetti al tributo e sussiste sino al giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che

il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro i termini di presentazione della dichiarazione e come specificato al successivo *articolo 31* del presente regolamento.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di presentazione della dichiarazione, di cui al successivo *articolo 31* del presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 16

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e s.m.i. in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i.
3. Relativamente alle unità accessorie/pertinenziali delle abitazioni (box), si applica la sola quota fissa in funzione della superficie delle predette pertinenze.
4. Le unità immobiliari identificate come "box" che **non** risultano pertinenziali/accessorie a nessuna abitazione, verranno assoggettate sia alla quota fissa, in funzione dei mq dei predetti immobili, sia alla quota variabile da riferirsi ad unico occupante, a causa della scarsa potenzialità a produrre rifiuto per unità di questo genere.
5. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 17

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Sono da considerarsi occupanti, e devono essere dichiarate come tali, le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico ma che sono dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune o tenute a disposizione dai residenti (seconde case), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero tenute a disposizione (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per i multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, *in*

manca quello di 3 unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. *Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.*
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante dallo stato di famiglia in anagrafe alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Articolo 18

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 19

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato "C" con riferimento ai comuni con meno di 5.000 abitanti.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato "C" viene di regola effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicabili le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 50 mq.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 20 **SCUOLE STATALI**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di 1^a grado, secondarie di 2^a grado, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31) e s.m.i.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.

Articolo 21 **TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del **100%**.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone unico patrimoniale.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui al presente regolamento. Non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 25 del presente regolamento.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
7. L'Ufficio Tributi o il concessionario del servizio di riscossione e accertamento del canone unico patrimoniale introitano i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette a occupazione temporanea.

Articolo 22 **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 23

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, sia nella quota fissa che nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a. Alloggi a disposizione di cittadini residenti all'estero iscritti all'AIRE: **riduzione 30 %**;
 - b. Abitazioni tenute a disposizione di persone ricoverate in modo permanente presso case di cura o ricovero: **riduzione 30 %**;
 - c. Utenze che abbiano avviato il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino: **riduzione 10 %**. La presente riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza attestante l'avvenuta attivazione del compostaggio in modo continuativo e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore o di dichiarazione di provvederci tramite "compostaggio in buca" sulla propria proprietà da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'emissione del ruolo, valida fino alla comunicazione di rinuncia.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Ai sensi dell'art. 1 comma 48 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, e s.m.i., a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e s.m.i. è dovuta in misura ridotta di due terzi.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 24

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'AVVIO AL RECUPERO/RICICLO DEI RIFIUTI

1. Nel caso di avvio al recupero/riciclo dei rifiuti urbani, attraverso soggetti diversi dal gestore del servizio comunale, la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, con riferimento alla singola utenza è ridotta del:
 - a. **5%** nel caso di avvio al recupero/riciclo di una quantità annua di rifiuti di almeno 500 Kg e fino a 5.000 kg;
 - b. **10%** nel caso di avvio al recupero/riciclo di una quantità annua di rifiuti compresa tra i 5.000 Kg ed i 50.000 kg;
 - c. **15%** nel caso di avvio al recupero/riciclo di una quantità annua di rifiuti superiore ai 50.000 Kg;
2. La riduzione di cui al comma 1 è applicata a consuntivo con rimborso delle somme versate corrispondenti all'ammontare della riduzione, a seguito di presentazione da parte del contribuente di apposita dichiarazione, contenente l'indicazione della tipologia dei rifiuti avviati al recupero/riciclo e dei relativi codici CER, ed in seguito di dimostrazione dell'effettivo avvio al recupero attraverso la produzione, in allegato alla dichiarazione, della seguente documentazione:
 - a. Attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato che effettua l'attività di recupero/riciclo;
 - b. Copia del registro di carico e scarico.

3. La dichiarazione e la documentazione di cui al comma 3 devono essere presentate al Comune entro il **mese di febbraio** dell'anno successivo a quello per il quale la riduzione deve trovare applicazione; in caso di cessazione dell'utenza la dichiarazione e la documentazione devono essere presentate entro 90 giorni dalla cessazione medesima.
4. Nel caso di mancata presentazione, entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, della dichiarazione e della documentazione specificata nel comma 2 del presente articolo, o in caso di presentazione solo di parte della documentazione richiesta, o qualora la documentazione presentata non risulti idonea a dimostrare l'avvenuto avvio al recupero dei rifiuti assimilati, la riduzione non può trovare in alcun modo applicazione.

Articolo 26

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, sia nella parte fissa che nella parte variabile, del **30%** ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purchè non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Nel caso di "sospensione di attività", debitamente segnalata a mezzo di apposita SCIA, la tariffa si applica in misura ridotta, sia nella parte fissa che nella parte variabile, del **30%** relativamente alle superfici dei locali, diversi dalle abitazioni, oggetto di "sospensione".

Articolo 27

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 30% per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri lineari dal più vicino punto di conferimento, calcolati dall'accesso dell'utenza alla strada carrozzabile pubblica (ossia non si considerano le strade private di accesso alle abitazioni).
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione e viene meno a decorrere dall'anno di attivazione del servizio di raccolta.
4. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa (sia nella quota fissa che nella quota variabile) nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente.
5. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni descritte.
6. Il tributo è dovuto nella misura massima del 40% per le utenze poste in zone in cui non è effettuata la raccolta.

Articolo 28

AGEVOLAZIONI

1. Il Consiglio Comunale con apposita deliberazione, in sede di quantificazione delle tariffe, potrà applicare riduzioni alle seguenti utenze:

- a. Utenze domestiche con un numero di componenti di almeno 5 unità;
 - b. Strutture di ospitalità temporanea per persone e famiglie in condizione di grave disagio economico o sociale e in emergenza abitativa;
 - c. Asili Nido;
 - d. Utenze domestiche che versano in condizioni economico-sociali disagiate;
 - e. Per le attività produttive, commerciali e di servizi che, per eccezionali circostanze di forza maggiore, abbiano dovuto interrompere la loro attività in seguito ad atti emanati dalle autorità preposte alla tutela della salute pubblica, in misura proporzionale alla durata dell'interruzione;
 - f. Enti senza scopo di lucro per la parte relativa all'attività istituzionale dell'ente stesso;
 - g. Altre eventuali agevolazioni adeguatamente motivate con determinazione della durata;
2. Ai sensi del comma 660 art. 1 della L. 147/2013 e s.m.i. la copertura delle agevolazioni di cui al comma precedente deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. Annualmente verrà istituito un apposito fondo per la copertura delle minori entrate derivanti dalle agevolazioni accordate alle utenze.

Articolo 29

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni verrà applicata quella più conveniente per l'utenza.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 30

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare al Comune, **entro novanta (90) giorni** dal verificarsi dell'evento che ne determina l'obbligo, ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
 - d. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. per le *utenze domestiche*: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b. per le *utenze non domestiche*: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Articolo 31

CONTENUTO E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione di inizio, che assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio (in applicazione dell'art. 6 Allegato A alla delibera Arera 15/2022) deve essere presentata dall'utente al Comune, **entro novanta (90) giorni dalla data di inizio del possesso** o della detenzione o all'occupazione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico, utilizzando gli appositi

moduli messi a disposizione degli interessati e disponibili sul sito internet del comune. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella dichiarazione dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella dichiarazione.

2. L'ufficio tributi del Comune (in applicazione degli artt. 7 e 8 Allegato A alla delibera Arera 15/2022), entro 30 gg dal ricevimento della dichiarazione di inizio di cui sopra, è tenuto a far pervenire all'utente/contribuente una risposta a riscontro, indicando nella stessa:
 - a. il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - b. il codice utente e il codice utenza;
 - c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate per il periodo antecedente al 1° gennaio 2014 ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).
5. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di **variazione e di cessazione del servizio** devono essere presentate all'ufficio Tributi del Comune, **entro novanta (90) giorni** dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione, via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico, compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune e disponibile presso l'ufficio tributi. Le dichiarazioni di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine sopra indicato, ovvero, dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine, salvo il caso in cui l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
6. L'ufficio Tributi del Comune, (in applicazione degli artt. 11 e 12 Allegato A alla delibera Arera 15/2022), entro 30 gg dal ricevimento della dichiarazione di variazione e di cessazione del servizio, è tenuto a far pervenire all'utente/contribuente una risposta a riscontro, indicando nella stessa:
 - a. il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
7. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esiste il numero dell'interno e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d. la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
8. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, la categoria tariffaria);
 - b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
9. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta elettronica certificata o via mail all'ufficio protocollo. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
10. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
11. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Articolo 32

POTERI DEL COMUNE

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

Articolo 33

ACCERTAMENTO E RATEAZIONE

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Il contribuente, che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, può richiedere, non oltre il termine di versamento dell'avviso di accertamento, una rateazione sino ad un massimo di 24 rate mensili, oltre agli interessi al vigente tasso legale. L'utente decade dal beneficio della rateazione nel caso di mancato pagamento di due rate e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza non adempiuta.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
5. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento sono rimosse secondo le procedure di riscossione coattiva consentite dalla legge.
6. Non si procederà all'emissione di avvisi di accertamento qualora l'importo, comprensivo di imposta, sanzioni e interessi, sia inferiore a € 10,00.

Articolo 34 SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i., se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 32, comma 2 del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 35 RISCOSSIONE E POSSIBILITA' DI ULTERIORE RATEAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO

1. La tassa rifiuti, per l'anno di riferimento, è versata al Comune con le modalità, le scadenze e il numero di rate stabilite annualmente dal Consiglio Comunale.
2. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, un apposito avviso di pagamento, con allegati i modelli di pagamento precompilati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019 e di tutte le successive integrazioni apportate in materia dall'Autorità.

In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico.

A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

3. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, ai sensi del comma 688 dell'art. 1 della Legge 147/2013 e s.m.i., tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 241/1997, denominato F24, che viene trasmesso già debitamente compilato unitamente all'avviso di pagamento, o mediante la modalità PagoPa di cui D. Lgs 82/2005 (*in applicazione art. 25 della deliberazione Arera 15/2022*) ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
4. L'avviso di pagamento dovrà essere emesso almeno 20 giorni prima della scadenza di pagamento della 1^a rata o del pagamento in un'unica soluzione (*in applicazione dell'art. 23 della delibera Arera 15/2022*). È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi di pagamento, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio tributi del Comune.
5. Gli avvisi di pagamento di cui al presente articolo possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati, oltre alle due rate di acconto e saldo di cui al presente articolo, nei seguenti casi:
 - a favore degli utenti che dichiarino, mediante autocertificazione di cui DPR 445/2000, di essere beneficiari di bonus sociale per disagio economico (già previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico);
 - a favore di utenti che versino in condizioni economiche disagiate, individuati dal settore sociale, che trasmetterà all'ufficio tributi debita richiesta che dovrà rispettare i requisiti definiti dall'Ente;
 - qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

La richiesta di ulteriore rateizzazione dovrà essere presentata dall'utente che ne abbia diritto entro la scadenza del termine di pagamento riportato sull'avviso di pagamento.

L'ufficio tributi predisporrà i modelli di pagamento riferiti alla rateizzazione; in ogni caso la singola rata non potrà essere inferiore ad un importo **minimo di € 100,00 (cento)**.

Sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione.

In caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune.

6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento:
 - a. Può essere notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento esecutivo per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta (60) giorni dalla notifica, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, nella misura prevista all'art. 36 del presente regolamento, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
 - b. In alternativa al precedente punto a) il comune può provvedere alla notifica di un sollecito di pagamento, anche a mezzo raccomandata A/R, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla notifica, con addebito delle spese di notifica.
In caso di inadempimento si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per

il quale il tributo è dovuto, con irrogazione della sanzione per omesso o insufficiente versamento oltre agli interessi di mora, come previsti all'art. 36 del presente regolamento, e spese di notifica.

7. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge ed in particolare mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 638/1910 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, in conformità all'art. 1, comma 792 delle Legge n. 160/2019 e s.m.i.

Articolo 35 - bis

RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI O RETTIFICA DEGLI IMPORTI

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune scaricabili dal sito internet del Comune nell'apposita sezione dedicata "Trasparenza per la gestione dei rifiuti" e disponibili presso l'ufficio tributi. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).
2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.
3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:
 - il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
 - il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.
4. Nel caso richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
 - la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
 - la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e da riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

Articolo 36

INTERESSI

1. Sulle somme dovute, a titolo di tassa rifiuti (TARI), a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di **3 punti percentuali**.
Sulle somme relative a dilazioni di pagamento e rimborsi, si applicano gli interessi al tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 37

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza
2. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
3. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi al tasso legale, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 38
SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 10,00 euro per anno d'imposta.

Articolo 39
CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e s.m.i.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 40
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine della gestione della TARI sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE, e del D. Lgs. n. 196/2003.

Articolo 41
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di Legge, ha effetto dalla sua approvazione con deliberazione.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e/o divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Articolo 42
CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 43
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo su rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
3. Per l'individuazione delle categorie di attività indicate nell'allegato C è stato fatto riferimento alla classificazione del Decreto Ronchi riferita alle 21 categorie previste per i comuni con meno di 5.000 abitanti, in considerazione del numero degli abitanti al 31/12/2023.

ALLEGATO A

Allegato L-quater

Elenco rifiuti di cui all'art. 183 comma 1, lettera b-ter), punto 2 del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. n. 116/2020

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi di carta e cartone	150101
	Carta e Cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello contenente sostanze pericolose	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esausti diversi da quelli contenenti sostanze pericolose	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI, RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi, resine diversi da quelli pericolosi	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli pericolosi	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

ALLEGATO B

Allegato L- quinquies

Elenco delle attività che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter, punto 2 del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. n. 116/2020

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Cinematografi e teatri
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Esposizioni, autosaloni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Case di cura e riposo
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche ed istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività artigianali di produzione beni specifici
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
22. Mense, birrerie, hamburgerie
23. Bar, caffè, pasticceria
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
25. Plurilicenze alimentari e/o miste
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio
27. Ipermercati di generi misti
28. Banchi di mercato generi alimentari
29. Discoteche, night club

ALLEGATO C

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE PER COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 5.000 ABITANTI

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie
09. Banche, istituti di credito e studi professionali
10. Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club